



Messina 7 Novembre 2022

Al Commissario Straordinario
AOU di Messina

Oggetto: richiesta erogazione buoni pasto.

Le scriventi OO.SS. in considerazione che:

- l'art. 29 del C.C.N.L. del personale Comparto Sanità e dell'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 di attuazione della direttiva n. 93/104/CE prevedono, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore lavorative, il diritto del dipendente sanitario ad accedere alla pausa mensa ovvero il diritto alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa;
- il Tribunale del Lavoro di Messina, con la sentenza n°1322/2017 pubblicata il 27/10/2017, ha testualmente disposto che *"l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto."*
- nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n° 5547/2021, depositata in data 01.03.2021, è stato rigettato il ricorso proposto dall'Azienda Ospedaliera Papardo, confermando la sentenza n°906/2018 emessa da dalla Corte d'Appello di Messina, e riconoscendo in maniera definitiva il diritto del personale turnista alla mensa con modalità sostitutive, con conseguente erogazione del buono pasto;

CHIEDONO

la corresponsione del buono pasto per tutto il personale del comparto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, quantomeno per gli ultimi cinque anni di attività lavorativa prestata.

Distinti saluti.

p. Le OO.SS.

FLC CGIL

(F. Di Renzo)

UIL RUA

(A. Alessandrino)

FGU DIP. UNIVERSITA'

(P. Todaro)